Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA,
LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

VISTA la Decisione n. 768/ 2008/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la Decisione 93/ 465/CEE;

VISTA la Direttiva 2014/33/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori (rifusione);

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 e s.m.i. *"Regolamento recante norme per l'attuazione della Direttiva 2014/ 33/ UE,* relativa *agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori, nonché per l'esercizio degli ascensori",* pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 134 del 10 giugno 1999 e s.m.i.;

VISTO l'articolo 4 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 *"Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.",* recante disposizioni al fine di assicurare la pronta *"Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti ';*

VISTO il Decreto interministeriale 22 dicembre 2009 *"Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.";*

VISTO il Decreto interministeriale 22 dicembre 2009 *"Designazione di Accredia quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato."*;

VISTA la Convenzione del 5 luglio 2019, e in particolare l'art. 3, secondo cui il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno rinnovato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento - ACCREDIA - il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme tecniche armonizzate e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, compresa la Direttiva 2014/33/UE sopra citata;

VISTO il Decreto di autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di valutazione della conformità CE ai sensi della Direttiva 2014/33/UE, a favore della società ***Istituto Nazionale di Certificazione Srl*** con sede legale in Piazza Carità, 15 - 81025 - Marcianise (CE), emanato da questa Direzione Generale in data 20 settembre 2016, con **scadenza il 3 marzo 2021**;

VISTA la Direttiva del Ministro del 13 dicembre 2017 recante disposizioni relative alla *"presentazione e documentazione relative alle istanze di autorizzazione e notifica degli Organismi di valutazione della conformità con riferimento alla normativa europea di prodotto di competenza esclusiva o primaria del Ministero dello sviluppo economico (MISE)"*;

ACQUISITA la Delibera del 17 novembre 2020 (DC2020UTL051) del Comitato Settoriale di Accreditamento AR, operante presso Accredia, Prot. DGMCTCNT n. 0265232 del 20 novembre 2020, con la quale viene rinnovato l'accreditamento a favore della società ***Istituto Nazionale di Certificazione Srl*** con sede legale in Piazza Carità, 15 - 81025 - Marcianise (CE), per lo svolgimento delle attività, ai sensi della Direttiva 2014/33/UE -Ascensori-;

ACQUISITA l'istanza Prot. n. 0033583 del 4 febbraio 2021 con la quale l'Organismo ***Istituto Nazionale di Certificazione Srl*** ha chiesto il rinnovo dell'autorizzazione allo svolgimento delle attività di certificazione CE, ai sensi della Direttiva 2014/33/UE citata;

ACQUISITA unitamente all'istanza, Prot. n. 0045965 e n. 0046364 del 18 febbraio 2021, la documentazione richiesta dagli artt. 2 e 3 della sopracitata Direttiva del Ministro del 13 dicembre 2017;

VALUTATA completa e conforme alla sopra citata Direttiva la documentazione inviata dalla società, unitamente all'istanza di rinnovo;

ACQUISITE agli atti, Prot. DGMCTCNT n. 0045965 del 18 febbraio 2021, le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con le quali i soggetti di cui all'art. 85 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 dichiarano la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 dello stesso Decreto Legislativo e fatti salvi gli esiti della consultazione della Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (BDNA);

VISTA la legge 6 febbraio 1996, n. 52, *"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee legge comunitaria 1994"* e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 47, commi 2 e 4, secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione e ai successivi controlli sono a carico degli organismi istanti;

VISTO l'art. 30, comma 4 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, che stabilisce che gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione Europea, sono a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso;

RITENUTO di procedere comunque al rilascio dell'autorizzazione nelle more dell'emanazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, di determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento;

SENTITO il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in ottemperanza al disposto di cui all'articolo 9, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162

DECRETA

Art. 1

1. La società ***Istituto Nazionale di Certificazione Srl*** (P.IVA 03529410619), con sede legale in Piazza Carità, 15 - 81025 - Marcianise (CE) è autorizzata ad effettuare l'attività di certificazione CE, ai sensi della Direttiva 2014/33/UE e del D.P.R. n. 162/ 99 e s.m.i. *"Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE, relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori, nonché per l'esercizio degli ascensori"*, per i seguenti allegati e moduli di valutazione della conformità:

   - Allegato V – (Esame finale degli ascensori);
   - Allegato VIII – Modulo G (Conformità basata sulla verifica dell'unità per gli ascensori);

nonché:

a) l'attività di verifica in conformità a quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del D.P.R. n. 162/99 e s.m.i.;

b) l'attività di certificazione ai fini di accordo preventivo di cui all'art. 17 bis, comma 1, lettera a) del D.P.R. n. 162/99, come modificato dal D.P.R. n. 8/ 2015.

2. L'Organismo è tenuto a svolgere l'attività di cui al precedente comma conformemente alle disposizioni contenute nell'articolo 32 della Direttiva 2014/33/UE.

Art. 2

1. La presente autorizzazione decorre dalla data di scadenza dell' autorizzazione oggetto di rinnovo ed è valida fino al **3 marzo 2025,** data di scadenza del relativo certificato di accreditamento ed è notificata alla Commissione Europea;

2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione Europea nell'ambito del sistema informativo NANDO *(New Approach Notified and Designated Organisations)* ha la stessa validità temporale di cui al precedente comma 1.

Art. 3

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'Organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare alla Divisione VII - Organismi notificati e sistemi di accreditamento - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica.

2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'Organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare ad Accredia.

3. L'Organismo mette a disposizione della predetta Divisione VII, finalizzato al controllo dell'attività svolta, un accesso telematico alla propria banca dati per l'acquisizione d'informazioni concernenti le certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate, riferite alla Direttiva di cui trattasi.

Art. 4

1. Qualora il Ministero dello Sviluppo Economico accerti o sia informato che un Organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui all'art. 24 della Direttiva 2014/33/UE citato nelle premesse, o non adempie i suoi obblighi, ovvero, riceva comunicazione della sospensione o ritiro del certificato di accreditamento, sospende o revoca l'autorizzazione e la relativa notifica.

Art. 5

1. L'organismo versa al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il

Ministro dell'economia e delle finanze, di determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento, le sole spese per le procedure connesse al rilascio della presente autorizzazione e alla notifica alla Commissione europea.

Art. 6

1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato ed è consultabile sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico (www.mise.gov.it); sezione *"Mercato e consumatori", menù "Normativa tecnica", sottomenù "Organismi di valutazione delle conformità", alla voce "ASCENSORI").*

01 MAR. 2021

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. *Loredana Gulino*)